



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Istituto Comprensivo "SCOPELLITI-GREEN" RCIC85800C**  
Scuola dell'Infanzia RCAA858008  
Scuola Primaria "Maria Zita" RCEE85801E  
Scuola Secondaria di I Grado "Scopelliti-Green" RCMM85801D

Prot. n./data (Vedi segnatura informatica)

**CIRCOLARE n° 14**

Rosarno, 05.12.2025

**Al Personale Docente con contratto a tempo determinato**

**Alla DSGA**

**All'Albo online**

**Al sito web - Amministrazione trasparente**

**<https://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.edu.it/circolare/>**

**Agli Atti**

**Oggetto: Ferie del Personale Docente con contratto a tempo determinato - a.s. 2025/2026**  
**Informativa sulla fruizione delle ferie.**

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'art. n. 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo di consentire il recupero delle energie psicofisiche, motivo per il quale sono da considerarsi irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente in materia.

A tal proposito, si fornisce una puntuale esposizione relativa alle indicazioni normative correnti che impongono il godimento delle ferie (proporzionali al servizio prestato) durante la vigenza dell'incarico, per il Personale Docente supplente con Contratto di lavoro a T.D., nei periodi di sospensione delle attività didattiche, eliminando - di fatto - la possibilità di monetizzazione delle medesime.

Si riportano, di seguito, nello specifico, le principali fonti normative che disciplinano la materia:

- **L'art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** così recita:  
*"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".*
- **Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** così recita:  
*"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Istituto Comprensivo "SCOPELLITI-GREEN" RCIC85800C**

Scuola dell'Infanzia RCAA858008

Scuola Primaria "Maria Zita" RCEE85801E

Scuola Secondaria di I Grado "Scopelliti-Green" RCMM85801D

*contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".*

- **L'art. 38 del CCNL - Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21** così recita:  
*"Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".*
- **La Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato** così recita:  
*"In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 77389 del 14/09/2012 e prot. n. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. n. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 2012<sup>1</sup>.*
- **Atto, prot. n. mpi A00DGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U.0075233.27.03.2025, Circolare Ministeriale** esplicativa, relativa alla monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a Tempo Determinato.

Pertanto, in ossequio al quadro normativo sopra delineato, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE:

**1) Periodi di fruizione:**

I Sigg. Docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: vacanze natalizie; vacanze pasquali; ponti e festività; periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate);

**2) Ferie durante l'attività didattica:**

è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate;

1

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

2/4



tel. E fax 0966/773551  
e-mail rcic85800c@istruzione.it  
pec rcic85800c@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo "SCOPELLITI GREEN"  
Via Nazionale Nord, 44 – 89025 Rosarno (RC)

Codice Meccanografico  
Rcic85800c  
C.F. 91021350805



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Istituto Comprensivo "SCOPELLITI-GREEN" RCIC85800C**

Scuola dell'Infanzia RCAA858008

Scuola Primaria "Maria Zita" RCEE85801E

Scuola Secondaria di I Grado "Scopelliti-Green" RCMM85801D

- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione;
- 3) Docenti con contratto fino al 30 giugno:
  - devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
  - in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile;
- 4) Docenti con contratto fino al 31 agosto:
  - non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate;
- 5) Supplenti brevi e saltuari:
  - le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si fa presente, altresì, che i giorni di sospensione delle lezioni, così come definiti dal Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 36 dello 05.05.2025 "Calendario scolastico 2025/2026 D.Lgs. n. 112 del 31.12.1998 art. 138 comma 1, lettera d)" ed **ESPRIMIBILI PER LA FRUIZIONE DI GIORNI DI FERIE**, sono i seguenti:

- **dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, Vacanze di Natale;**
- **dal 2 aprile 2026 al 7 aprile 2026, Vacanze di Pasqua;**
- **dal termine delle lezioni fino al 30 giugno** in assenza di attività programmate (per la Scuola Primaria e Secondaria).
- **Il 22 dicembre 2025, giusta delibera Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto.**

#### **SI INVITANO**

altresì, i Sigg. Docenti - con contratto di lavoro a T.D. - a recarsi presso gli Uffici di Segreteria - Area Personale, per sottoscrivere la presente informativa e produrre istanza di **fruizione delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, sopra specificati, e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno**, solo in assenza di attività programmate.

***Rimane inteso che, nel caso di Contratti a T.D. sino al 30 giugno, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.***

***Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto***, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

**Si precisa, altresì, che quanto sopra non si applica al personale supplente breve.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Giuseppe EBURNEA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93



tel. E fax 0966/773551  
e-mail rcic85800c@istruzione.it  
pec rcic85800c@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo "SCOPELLITI GREEN"  
Via Nazionale Nord, 44 – 89025 Rosarno (RC)

Codice Meccanografico  
Rcic85800c  
C.F. 91021350805



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Istituto Comprensivo "SCOPELLITI-GREEN" RCIC85800C**

Scuola dell'Infanzia RCAA858008  
Scuola Primaria "Maria Zita" RCEE85801E  
Scuola Secondaria di I Grado "Scopelliti-Green" RCMM85801D

**Dichiarazione allegata alla Circolare n° 14 dello 05.12.2025, avente per oggetto: "Ferie del Personale Docente con contratto a tempo determinato - a.s. 2025/2026 - Informativa sulla fruizione delle ferie"**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

- ☐ Docente di Scuola dell'Infanzia  
☐ Docente di Scuola Primaria  
☐ Docente di Scuola Secondaria di I grado

presso questo Istituto Comprensivo per l'anno scolastico \_\_\_\_/\_\_\_\_ con contratto a Tempo Determinato fino al 30 Giugno 2026,

**DICHIARA**

di aver ricevuto la presente comunicazione.

Alla presente:

- ☐ Allega il modulo di richiesta ferie con l'indicazione dei giorni per la fruizione dei periodi di ferie.  
☐ NON allega il modulo di richiesta ferie ma si impegna a presentarlo quanto prima.

Rosarno, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

